

Da "direzione.provinciale.roma@postacert.inps.gov.it"
<direzione.provinciale.roma@postacert.inps.gov.it>
"██████████@omceoromapec.it" <██████████@omceoromapec.it>,
A "██████████@omceoromapec.it" <██████████@omceoromapec.it>,
"██████████@ordmedrm.it" <██████████@ordmedrm.it>,
"██████████@pec.it" <██████████@pec.it>
Cc "██████████@inps.it" <██████████@inps.it>, "██████████@inps.it"
<██████████@inps.it>, "██████████@inps.it" <██████████@inps.it>
Data giovedì 25 agosto 2016 - 17:08

spese accessorie ctu [INPS.7000.25/08/2016.0192730]

In merito alla fatturazione elettronica delle spese accessorie liquidate dal giudice in relazione alle perizie ctu, si invitano i destinatari della presente comunicazione ad attenersi alle disposizioni normative in materia, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 115/2002, pertanto a indicare in fattura solamente le spese documentate, quindi esenti dall'imposizione fiscale.

Si allega a tal proposito il messaggio 001853 del 27/04/2016 contenente le disposizioni impartite dalle DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA E INVALIDITÀ CIVILE e della DIREZIONE CENTRALE BILANCI E SERVIZI FISCALI ai fini del buon esito dei pagamenti ctu.

Le fatture non rispondenti a quanto espresso, saranno oggetto di rifiuto per non rispondenza alla normativa vigente e alle disposizioni applicative.

Distinti saluti,
Gabriella Bove

Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.

Allegato(i)

Messaggio_Hermes_001853_2016.pdf (70 Kb)
Segnatura.xml (4 Kb)
TestoDelMessaggio.txt (2 Kb)



INPS.HERMES.27/04/2016.0001853

Mittente:

Sede: 0038 ASSISTENZA E INVALIDITA' CIVILE

Comunicazione numero: 001853 del 27/04/2016 16.18.37

Destinatari (540)

0003/RISORSE UMANE, 0005/PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0013/PENSIONI, 0014/BILANCI E SERVIZI FISCALI, 0015/MEDICO LEGALE, 0017/RISORSE STRUMENTALI, 0018/VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA, 0019/COMUNICAZIONE, 0020/TECNICO EDILIZIO, 0021/LEGISLATIVO, 0022/ORGANIZZAZIONE, 0023/ENTRATE, 0027/STAMPA, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, 0029/DEGLI ORGANI COLLEGIALI, 0030/AUDIT, 0031/STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV, 0040/SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI, 0061/STRUTTURA TECNICA DEL PRESIDENTE, 0064/Segreteria DEL DIRETTORE GENERALE, 0065/CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA, 0071/MAGISTRATO CORTE DEI CONTI DELEGATO ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO, 0072/STUDI E RICERCHE, 0100/Agrigento, 0101/Sciaccia, 0190/Licata, 0191/CANICATTI', 0192/Bivona, 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato, 0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria, 0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli, 0991/Conversano, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1390/Budrio, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/San Lazzaro di Savena, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1493/Egna, 1500/Brescia, 1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1770/SANT' ELIA, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena, 1792/Carbonia, 1793/Giba, 1794/Assemmini, 1795/Pirri, 1796/SENORBI', 1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2192/Adrano, 2193/Acireale, 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA, 2293/Serra San Bruno, 2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco, 2490/CANTU'...

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Direzione[Ghersevich Marco]

Esportato da: Bove Gabriella il 25/08/2016 16.29.05

Comunicazione:

Oggetto: Oggetto: Regime fiscale delle spese documentate riconosciute ai CTU nel procedimento di Accertamento tecnico Preventivo.

Corpo del messaggio:

**DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA E INVALIDITÀ CIVILE
DIREZIONE CENTRALE BILANCI E SERVIZI FISCALI**

Ai Direttori Regionali
Ai Direttori delle strutture territoriali

Oggetto: Regime fiscale delle spese documentate riconosciute ai CTU nel procedimento di Accertamento tecnico Preventivo.

Facendo seguito alle numerose istanze provenienti dal territorio, con il presente messaggio si intende chiarire il corretto regime IVA da applicarsi alle spese liquidate in favore dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nelle cause per ATPO.

L'art. 56 del D.P.R. 115/2002, ribadendo quanto già previsto dall'abrogato art. 7 della Legge 319/1980, stabilisce quali spese il giudice può liquidare in favore dei suoi ausiliari per l'adempimento dell'incarico e, più precisamente, prevede che:

1. *Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.*
2. *Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.*
3. *Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.*
4. *Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo".*

Sulla base della richiamata norma, tutte le spese che il giudice ammette e liquida con proprio decreto, in favore del CTU, sono necessariamente spese documentate.

Le medesime spese saranno da considerarsi come tali anche nel caso in cui il decreto di liquidazioni le definisca in modo atecnico "spese forfettarie" ovvero solamente "spese".

Alla fattispecie trova quindi applicazione l'articolo 15 del DPR 633/1972, in particolare al n. 3 ove esclude dal computo della base imponibile ai fini IVA "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate".

Dalle considerazioni esposte ne consegue che tutte le spese ammesse e liquidate dal giudice saranno liquidate al consulente senza che siano considerate ai fini IVA ed in esenzione della ritenuta d'acconto IRPEF.

Il Direttore centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Rosanna Casella

Il Direttore centrale Assistenza e Invalidità Civile
Marco Ghersevich